

Protocollo di Accoglienza per alunni stranieri

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 17 MAGGIO 2017
ALLEGATO AL P.T.O.F.

Sommario

| | |
|--|---|
| Protocollo di Accoglienza per alunni stranieri | 1 |
| FINALITA' | 2 |
| PIANO ORGANICO DI ACCOGLIENZA PER L'INTEGRAZIONE..... | 2 |
| PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA | 2 |
| ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI DALLA SCUOLA DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA (Cfr. Linee guida MIUR 2014, pag. 10)..... | 3 |
| SECONDA FASE DI PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE | 5 |
| TERZA FASE DI INSERIMENTO IN CLASSE E ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO..... | 5 |
| VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI..... | 6 |

FINALITA'

Il presente documento denominato **Protocollo di Accoglienza** contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri immigrati all'interno della nostra scuola, definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana degli allievi, sia di prima iscrizione che di coloro i quali, già iscritti presso la nostra scuola, hanno difficoltà a proseguire con successo il percorso scolastico offerto.

Il **Protocollo di Accoglienza** si propone quindi di:

- definire pratiche condivise all'interno della nostra scuola in tema d'accoglienza di alunni stranieri
- facilitare l'ingresso a scuola di ragazzi stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente
- favorire un clima di accoglienza nella nostra scuola
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio in merito ai temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

PIANO ORGANICO DI ACCOGLIENZA PER L'INTEGRAZIONE

Il Protocollo definisce prassi condivise di carattere

AMMINISTRATIVO – BUROCRATICO, gestite dal D.S. e dalla segreteria didattica;

COMUNICATIVO – RELAZIONALE, gestite dal docente referente;

EDUCATIVO – DIDATTICO, gestito dal docente referente e dai rispettivi Consigli di Classe;

Questo nei dettagli il piano di accoglienza:

PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA

| AZIONI | AD OPERA DI CHI | QUANDO | MATERIALI |
|---|--|--|--|
| 1. Domanda di iscrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Vengono fornite le prime indicazioni sulla scuola- Viene richiesta la documentazione- Viene fissato un appuntamento con un referente della scuola | Segreteria Didattica | Al momento del primo contatto dell'alunno straniero con la scuola | Materiale tradotto in lingua: inglese, francese, etc. (brochure redatte dalla scuola) |
| 2. Colloquio con genitori e alunno | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Raccolta di informazioni su studente e famiglia, storia scolastica, progetto migratorio dei genitori- Aiuto nella compilazione della domanda di iscrizione | Docente Responsabile, Dirigente Scolastico o Suo collaboratore | Su appuntamento, nei giorni seguenti al primo contatto con la scuola | <ul style="list-style-type: none">- Scheda rilevazione- Opuscolo informativo sui vari indirizzi della scuola (tradotto in varie lingue) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| e nella scelta delle opzioni offerte dalla nostra scuola | | | |
| 3. Approfondimento della conoscenza - Rilevazione della situazione di partenza dell'alunno tramite questionario - Presentazione dell'organizzazione della scuola (orari, attività, etc.) e dell'ambiente scolastico | Docente Responsabile, Dirigente Scolastico o Suo collaboratore | | - Questionario - Materiale bilingue |

ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI DALLA SCUOLA DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA (Cfr. Linee guida MIUR 2014, pag. 10)

1. Permesso di soggiorno e documenti anagrafici (in mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero)
2. Documenti sanitari (stato vaccinale)
3. Documenti scolastici (pagelle, attestati, dichiarazioni)

Area amministrativa

L'iscrizione

L'obbligo di istruzione, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell'art.1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado (art. 45 del D.P.R. n. 394/99). L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. E' necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del progresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

La documentazione

All'atto dell'iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall'istituto.

Permesso di soggiorno e documenti anagrafici

Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all'alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.

Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all'autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98, DPR 455/2000), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.

In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte – di per sé valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno. In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri “non accompagnati” (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98).

Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

Documenti sanitari

Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario.

In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d'istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).

E' stato, infatti, di recente chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

Documenti scolastici

E' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità

diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

Il documento scolastico - qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

SECONDA FASE DI PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

(*Rif. normativo: Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri-2014*)

Gli alunni che si iscrivono per la prima volta in un Istituto Superiore di 2° grado si individuano in:

a) alunni che provengono dalla scuola media frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe prima;

b) alunni stranieri che si trasferiscono da altra scuola superiore frequentata in Italia;

c) alunni stranieri che si iscrivono durante i mesi estivi o ad anno scolastico iniziato, senza avere frequentato in precedenza una scuola italiana.

Per l'iscrizione degli alunni individuati al **punto a)** viene seguita la normativa di riferimento e i criteri generali definiti dall'Istituto. Per gli alunni individuati al **punto b)** e al **punto c)**, in via generale, tenuto conto delle informazioni raccolte tramite la **scheda di iscrizione** e la **scheda dati**, gli alunni stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio, sulla base di specifici criteri (**colloquio** con l'alunno e la famiglia, valutazione delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno, anche tramite questionario, corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza), deleghi la Commissione Certificazione crediti alla proposta di assegnazione dell'alunno ad una classe diversa, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.

TERZA FASE DI INSERIMENTO IN CLASSE E ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE

a) Prima accoglienza nella classe

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d'anno (come la legge in effetti consente), al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch'essi coinvolti nell'accoglienza.

L'insegnante coordinatore di classe si occupa della comunicazione ai membri del *Consiglio di classe* del nuovo inserimento. Il *Consiglio di classe* attiverà tutte le strategie educative possibili per un intervento adeguato.

I docenti e gli allievi della classe cercheranno giornalmente forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento.

b) Compiti del Consiglio di Classe

Favorisce l'integrazione nella classe del nuovo alunno;

Individua modalità e di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina da usare appena l'alunno acquisisce una minima conoscenza dell'italiano;

5

Programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili in orario scolastico ed extrascolastico e prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto insieme ad altri alunni.

Mantiene i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero

c) Strumenti e risorse

Possono essere programmati corsi di alfabetizzazione linguistica, con docenti della scuola, da tenersi in ore mattutine e/o pomeridiane. Si potrebbero coinvolgere alunni già presenti all'interno dell'istituzione scolastica e originari dello stesso paese dell'alunno neo-inserito.

Sono attivabili anche corsi di recupero e sostegno ad anno scolastico inoltrato per le discipline che presentano un maggiore insuccesso scolastico.

Il *Consiglio di classe* farà proprio anche un processo di educazione interculturale.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

Per la valutazione degli alunni stranieri si fa riferimento:

- al DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani ”;
- alla C.M. 24/2006, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- alla più recente C.M. prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri aggiornate sui temi dell'orientamento scolastico, della valutazione, dell'istruzione e formazione.

In generale la valutazione iniziale, in itinere, e finale per gli alunni stranieri neo –arrivati è necessariamente personalizzata (**anche senza la formulazione di un PDP**) e sostenuta da interventi specifici per l'apprendimento della lingua italiana. In effetti **il primo periodo deve essere prevalentemente destinato all'apprendimento della Lingua italiana ed al suo utilizzo per comunicare.**

E' cura dei *Consigli di classe* operare affinché gli alunni stranieri di recente immigrazione, che hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana e che dunque partono da una evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione, almeno nelle materie pratiche meno legate alla lingua.

Gli studenti che non partecipano alle attività che la scuola offre loro, magari con motivazioni superficiali o poco serie, non potranno usufruire delle facilitazioni previste da questo protocollo e la valutazione scolastica sarà quella *standard* dell'Istituto.

Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline, nel caso durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti. L'attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, può essere oggetto di verifiche in classe, predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante curricolare.

I contenuti delle **discipline curricolari** devono essere opportunamente selezionati, individuando i **nuclei tematici irrinunciabili e semplificandoli**, in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. Per raggiungere questo obiettivo gli studenti potranno essere esonerati dal frequentare alcune ore nel tempo scolastico e seguire altre lezioni che i docenti vogliano impartire nelle materie disciplinari. E' cura del Dirigente Scolastico assicurare che i *Consigli di classe* pratichino una didattica inclusiva e dichiarino all'interno delle varie materie curricolari i contenuti e gli obiettivi minimi da raggiungere da parte degli alunni stranieri.

Dopo la partecipazione alle riunioni per materia, gli insegnanti presentano un piano di lavoro per la propria disciplina che comprenda anche obiettivi minimi da raggiungere e le modalità di verifica di tali obiettivi.

- **La valutazione del 1° QUADRIMESTRE**

- Può non essere espressa, in quanto l'alunno si trova nella fase della prima alfabetizzazione della lingua italiana;

- i progressi raggiunti nei corsi di alfabetizzazione o di recupero vanno segnalati agli studenti e alle famiglie con un giudizio appositamente formulato.

- essere espressa solo in alcune discipline, meno legate alla lingua.

Si suggerisce di utilizzare la lingua di origine dello studente in modalità CLIL o come lingua veicolare che affianchi la lingua italiana per la presentazione di contenuti di Discipline Non Linguistiche (laddove i docenti abbiano delle competenze nella lingua d'origine dello studente).

Sarà comunque cura di ogni docente **semplificare i contenuti disciplinari, seppur non diversificati rispetto alla classe,** stante la difficoltà nella comprensione e nell'uso dei linguaggi specifici.

Il *Consiglio di classe* può prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea esclusione dal *curriculum* di alcune discipline che presuppongano una più specifica competenza linguistica. In loro luogo vengono predisposte attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline nel primo quadrimestre non vengano valutate.

- **La valutazione del 2° QUADRIMESTRE**

Deve essere formulata, in tutte le discipline e nel comportamento, perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva.

La normativa d'esame non permette di differenziare le prove se non per gli studenti stranieri disabili certificati.

Si veda, altresì, la Nota 3/6/2014 n.3587.

Per l'esame al termine del II CICLO, percorso quadriennale IeFP e Esame di Stato, al termine del percorso quinquennale, si ricorda che "la valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un **titolo di studio che ha valore legale**".

Pertanto l'alunno dovrà maturare conoscenze, abilità e competenze adeguate al PECUP specifico.